

MARCO OTTAVIANO SCIARRA NOTAIO

COPIA AUTENTICA

ATTO COSTITUTIVO
PARTI:
"FIDER CONSUMATORI DELL'UMBRIA"

Stud... Str. Trau... . / . st. 283

Repertorio n. 24731

Raccolta n. 1664	
Atto Costitutivo	REGISTRAT
REPUBBLICA ITALIANA	· P4 16:10
L'ammo millanovecentenovantadue il giorno ventitre del mese	L 100.000
di settembre	
23 settembre 1992	
In Perugia nel mio studio in Via Trasimeno Ovest n. 283	
Avanti di me dottor MARCO OTTAVIANO SCIARRA, Notaio in Peru-	
gia ed iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di	
detta citta'	
Senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti,	
d'accordo tra di loro e con il mio consenso, espressamente	
rinunziato	
Sono presenti	
BACOCCOLI RITA nata a Perugia il 12 luglio 1952 ed ivi resi-	
dene in Via Alessio Lorenzini n.8/H, impiegata, codice fisca-	
le dichiarato	
CARLETTI ENFICO nato a Gualdo Tadino il 6 agosto 1938 e resi-	
dente in Foligno in Via Alunno n.8, pensionato, codice fisca-	
le dichiarato CRL NRC 38M06 E230G	
CARDINALI EDOARDO mato a Foligno il 18 luglio 1960 e residen-	
ompello sul Clitumno in via Franceschini n. 36, poli-	
zia penitenziale codice fiscale dichiarato CRD DRD 60L18 06531	
LOMBARDI SALVATORE nato a Sparanise il 1° gennaio 1936 e re-	

sidena in Foligno in frazione Ponte Centesimo via Quercia 10 /b, pensionato codice fiscale dichiarato LMB SVT 36R01 I8850 Le CORRADO CARLO EUGENIO nato a Perusia il 21 luglio 1960 ed ivi [tj residente in via del Balcone n. 5, impiegato codice fiscale dichiarato CRR CLG 60L21 G478A app Detti comparenti della cui identita' personale io Notaio sono Att certo convengono Art.1 E' costitutita tra i signori Bacoccoli Rita, Carletti Enrico, Cardinali Edoardo, Lombardi Salvatore e Corrado Carlo Eugenio un'associazione avente la seguente denominazione "FEDERCONSU-MATORI DELL'UMBRIA". Art.2 L'associazione ha sede in Perugia in via Mario Angeloni 39/b. Art.3 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Art.4 L'oggetto dell'associazione, nonché la disciplina degli organi e dell'attività della stessa sono contenuti nello statuto che composto da n. 17 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A". Art.5 In relazione agli organi della società i costituenti rimandano la nomina degli stessi al Congresso Regionale.

a 10	Art.6	
35C	La spesa del presenta atto sono a carico dell'associazione.	
ivi	Di che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me	÷
ale.	letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo hanno	
-	approvato.	
o:no	Atto dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fidu-	
4	cia ed in parte di mia mano su di cee dello de Veos	
 \	pages celler o Bleer singe	^
+	Wito Breach	
0,	Sty Quy	
io	ay a ?	
J	Stobuleden	
	lado Escuis forcado	
+	COTOCEDE CA	
-		
لم ا		
_		
1		
-		
-		
-		
-		
_		
r		

H 24731 1664

STATUTO DELLA FEDERCONSUMATORI

Art.1

E' costituita com sede in Perugia la "FEDERCONSUMATORI DEL-L'UMBRIA", Associazione Regionale autonoma e democratica di consumatori ed utenti.

Detta Associazione si articola in almeno cinque sezioni territoriali tutte nelle province di Perugia e di Termi.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L'Associazione FEDERCONSUMATORI DELL'UMBRIA aderisce alla Federazione Nazionale "Federconsumatori Nazionale" per scopo istituzionale.

Art.2

L'associazione opera, quale organizzatrice di volontariato che ispira la propria azione al dettato ed ai principi della legge 11 agosto 1991 n.266 e successive modificazioni per:

- 1 L'organizzazione e la crescita nel paese di un movimento organizzato di consumatori ed utenti che costituisca un punto di riferimento per le generalità dei cittadini, le forze sociali della produzione, della commercializzazione e dei servizi, per le istituzioni e le forze politiche democratiche.
- .2 L'adesione a strutture esistenti o la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni mazionali ed intermazionali.
- 3 La realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi anche per



Las Las Carlo Quis Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Cont

conto di enti pubblici e di istituzioni che consentano, fra l'altro, un maggiore scambio di informazioni fra le organizzazioni dei consumatori degli altri paesi e una migliore difesa internazionale dei consumatori, con particolare riferimento a quelli della Comunità Europea.

- 4 La realizzazione nel paese dei programmi di difesa dei consumatori previsti dalla Comunità Europea e di una politica dei consumi fondata sulle esigenze reali di una migliore qualità della vita come parte integrante della politica economica nazionale.
- 5 La difesa degli interessi economici del consumatore ed utente e la sua protezione contro i rischi che possono colpire
 la salute e la sicurezza: con particolare riferimento ad una
 produzione alimentare, delle merci, dei servizi in genere, di
 qualità, realizzata con tecniche ad alto risparmio energetico
 compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.
- 6 Il diritto all'informazione ed all'educazione al consumo a partire dai programmi della scuola dell'obbligo e la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive, monché la più ambia informazione, a partire dalla scuola, dei diritti dei cittadini mei confronti della Pubblica Amministrazione e di altre autorità pubbliche.

 7 Il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché di aziende che prestano pubblici servizi. Il pieno riconoscimento

Red Carlo Geros Peris Peris

alla Federconsumatori, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello locale, regionale, nazionale, internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore o utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenze.


8 - La promozione di una normativa internazionale, comunitaria mazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei
consumatori, in sintonia con le legislazioni dei paesi europei.

Art.3

Oltre alle persone fisiche possono far parte della Federconsumatori gruppi di cittadini riuniti in associazioni di consumatori e utenti o in centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella tutela del consumatore ed i cui scopi non contrastino con quelli della Federconsumatori.

Le modalità di partecipazione alla vita associativa dei soggetti collettivi di cui al comma precedente saramno definite dal Consiglio Direttivo Regionale dell'Associazione, che ne stabilirà le modalità in appositi protocolli d'intesa.

Le domande di iscrizione dei singoli o di gruppi di cui al I comma vanno presentate alle sezioni territoriali della Federconsumatori dell'Umbria.



L'adesione alla Federconsumatori importa l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione e l'impegno di osservarne lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni prese dagli organi statutari, ivi comprese quelle del Collegio dei Probiviri.

L'accoglimento della domanda comporta, per il nuovo socio, il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile in messum caso.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Art.5

I soci cessano di far parte della Federconsumatori per morosità, recesso, esclusione o scioglimento dell'organizzazione costituente o partecipante.

Il recesso dall'organizzazione associata deve essere motivato e deliberato dai suoi competenti organi interni.

Art.6

L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge può essere escluso quando:

- non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento:
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell'Associazione.

Art.7

Nel caso di morosità, recesso, esclusione o scioglimento, il

Cave grio (gal

Charles ST

cio che cessa di far parte della Federconsumatori non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art.8

Organi della Federconsumatori sono:


- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionales.
- il fresidente;
- la Segreteria;
 - il Segretario generale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art.9

Il Compresso Regionale é convocato ogni 3 anni dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impossibilità di questi, da parte del Consiglio Direttivo Regionale oppure dalla metà dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale anche in contrasto con gli organi dell'Associazione.

I Congresso à costituito dai rappresentanti dei soci eletti in assemblee congressuali territoriali, il cui dibattito sia aperto al pubtlico, nonche dai rappresentanti delle associazioni di consumatori o di strutture ai sensi dell'art.3, primo comma, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo e recepite nell'atto di adesione.

Spetta al Congresso fissare le linee generali e i programmi di attività della Associazione, decidere le modifiche statu-



nominare il Presidente ed eleggere il Consiglio Diret-Regionale dell'Associazione.

Il Congresso delibera a maggioranza semplice dei voti. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi per deliberare le modifiche alle norme statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

Art.10

Il Consiglio Direttivo Regionale é eletto dal Congresso Regionale della Associazione che garantisce la presenza al suo interno di almeno un rappresentante per ogni territorio. Le riunioni, che devono essere comunicate ai componenti con un congruo anticipo, sono validamente costituite con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

- Il Consiglio Direttivo Regionale adotta le sue decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per modifiche statutarie che si rivelino urgenti, per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti.
- Il Consiglio Direttivo Regionale dell'Associazione si riunisce almeno una volta l'anno, su iniziativa del Presidente o di un terzo dei componenti, per assicurare l'assiornamento delle linee di indirizzo dell'attività dell'associazione. Spetta altresi al Consiglio Direttivo Regionale nominare:
- la segreteria:
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio de Probiviri;

- il Presidente, in caso di dimissioni, scomparsa o in altre ipotes di impossibilità di questi ad agire;

11 Segretario Generale dell'Associazione.


Spetta al Consiglio Direttivo Regionale approvare in sede di assemblea degli aderenti il bilancio consuntivo e realizzare il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni; approvare il regolamento interno che regola il funzionamento della Federconsumatori e la sua articolazione e strutturazione territoriale, assicurare lo sviluppo dei programmi di azione della Associazione fino al successivo congresso.

Art.11

Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente che ne convoca le riunioni e si riunisce di norma con periodicità bimestrale.

Esso coordina l'azione Federconsumatori sul territorio regionale nonché l'attività dei gruppi di lavoro tematici e nomina con votazioni separate i componenti della segreteria e lo esso segretario, in caso di dimissioni o scomparsa, e l'Amministratore.

Spetta al Consiglio Direttivo Regionale stabilire le linee direttive cui dovrá attenersi la segreteria dell'Associazione nello svolgimento dei suoi compiti operativi, approvare i bilanci preventivi e nominare il Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione. Esso delibera a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per il caso di revoca del mandato al Segreta-



Ch Bare L

rio o a um componente della segretaria che può essere adottata/ solo a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale e con votazione palese.

Art.12

La segretaria à l'organo operativo dell'Associazione, che dá attuazione ai programmi di lavoro tracciati in sede congressuale o di Consiglio Direttivo Regionale e ai deliberati del
Consiglio Direttivo, predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha diritto di partecipare alle riunioni di segreteria.

Art.13

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza processuale dell'Associazione oltre al potere di firma congiunta degli atti di straordinaria amministrazione impegnativi per l'Associazione.

Ad esso spetta convocare il Congresso dell'Associazione, il Consiglio Regionale, il Consiglio Direttivo e custodire i verbali.

Art.14

Il Segretario Generale coordina l'attività della segreteria, ne convoca e presiede le riunioni, ha la rappresentanza amministrativa e negoziale dell'Associazione e può delegare il potere di firma ad altro membro della segreteria o ad un'Amministrazione, qualora questi sia stato nominato dalla segre

Carlo Eleis Costo

Kildre L

taria. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la firma congiunta del Segretario e del Presidente dell'Associazione.

Art.15

11 Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno il Presidente. Spetta al Collegio dei Sindaci:

- a) esaminare la contabilità e controllare la Cassa della Federconsumatori Nazionale, mediante verifiche da effettuarsi almeno ogni semestre;
- b) verificare la regolarità dei bilanci preventivi e consuntivi e riferirne al Consiglio Direttivo.

Spetta ai Sindaci la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.


Art.16

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria. Esso funge da Collegio arbitrale che decide in via equitativa il ricorsi dei soci contro le decisioni di organi statutari nonché sulle controversie tra organismi statutari nazionali e strutture regionali o tra strutture territoriali locali e strutture regionali.

Esso à composto di tre membri rieleggibili.

Art.17

L'adesione del consumatore alla Federconsumatori regionale o territoriale comporta l'automatica adesione alla Federconsu-



matori nazionale. La ripartizione dei proventi del tesseramento o di altre attività ida svolgersi congiuntamente alle strutture nazionali saranno concordati in sedo di Consiglio Direttivo Regionale. Capia Conforma all'Originale Perugia,

Studio Notarile NEMCOVA

VIA SALARIA Nº 274 - ROMA TEL. 06.855.95.07 - 05.853.50.334

Repertorio n.61973

Raccolta n.10203

VERBALE DI DEPOSITO REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di settembre in Roma, nel mio studio in Via Salaria n.274.

15- 9 - 2015

Avanti a me Dr. Lenka NEMCOVA Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor

- TREFILETTI Rosario, nato a Milano il 12 novembre 1943, residente in Roma, Via Massaciuccoli n.89, domiciliato per la **REGISTRATC** carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione "FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale di consumatori e utenti" con sede in Roma, Via Palestro n.11, codice fiscale 97060650583.

ROMA 3 16 SETTER BLE 2015

72298 115

Uff. Entrate

II comparente della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere in deposito nei miei atti lo No statuto della predetta associazione recante le modifiche approvate dal Direttivo di Federconsumatori Nazionale riunitosi a Roma in data 19 gennaio 2015 e dal Congresso Nazionale di Federconsumatori tenutosi a Fiuggi in data 23-24-25 giugno 2015.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo detto documento composto di venti articoli che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Atto da me redatto e letto al comparente che mi dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto. Scritto da persona di mia fiducia a macchina e in parte a mano, occupa di un foglio pagine due fin qui.

F.to Rosario Trefiletti F.to Lenka NEMCOVA Notalo



Allegato "A" alla Raccolta n.10203

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

costituita, con sede in Roma, via Palestro 11, l'Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata "FEDER-CONSUMATORI - Federazione nazionale di consumatori e utenti".

- 'il marchio Federconsumatori è formato da due elementi:
- 1) una freccia ad otto colori
- 2) una scritta "Federconsumatori"
- I due elementi sono accostati secondo un preciso ordine: la freccia è rivolta a destra verso il nome (Federconsumatori).
- Il lettering è centrato rispetto alla punta della freccia.
- Il naming (Federconsumatori) è un font bastone (sans serif) Grotesque MT StdCondensed.
- II colore del font è blu (Pantone Reflex Blue C).
- L'immagine freccia è composta da due rombi accostati tangenzialmente lungo un lato. Simbolicamente rappresentano due aghi di una bussola che convergono fino a formare una freccia verso il logo, polo d'attrazione di energie positive.
- Ciascun rombo è composto da quattro triangoli scaleni, uguali e tangenti disposti perpendicolarmente gli uni agli altri.
- Ciascuno dei triangoli ha un colore diverso, per un totale di otto colori, disposti nel seguente ordine, in senso orario:
- Pantone Red 032 C desaturato al 70% (rosso chiaro);
- Pantone 123 C desaturato al 70% (giallo chiaro);
- Pantone 123 C (giallo);
- Pantone 2985 C (azzurro);
- Pantone 2985 desaturato al 70% (azzurro chiaro);
- Pantone Reflex Blue C.
- Pantone Reflex Blue C desaturato del 85%;
- Pantone Red 032 C.

L'Associazione ha durata illimitata e si artícola in strutture di livello nazionale, regionale, provinciale e sub provinciale.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

Art. 3

L'Associazione, che opera attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato

sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti quali: la legalità del mercato; la tutela della salute " e dell'ambiente"; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata; la lealtà e la chiarezza della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; "il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riquardo ai servizi finanziari e creditizi"; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale " è di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti", risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaquardia dell'ambiente;
- · l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagnati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nel confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- · l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei

cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonche delle aziende che prestano servizi d'interesse nubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, dafla legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;

La promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione.

Contrastare ogni pratica contrattuale; commerciale ed economica scorretta ed abusiva.

Ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento.

- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adequata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
- il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;
- la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98:
- la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
- l'impegno tassativo; a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione;



" la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico anche qualora erogato da privati:

partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

Art. 4

STRUTTURE DI SERVIZIO

L'Associazione e le sue strutture territoriali o associate possono promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il Regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.

Art. 5

INCOMPATIBILITA!

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed ecconomiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

La funzione di Presidente della Federconsumatori è incompatibile con l'esercizio della libera professione, ove questa venga svolta, direttamente o indirettamente, per conto di qualsiasi struttura del sistema Federconsumatori.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori, in tutta le sue articolazioni territoriali, non potra partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II SOCI

Art. 6

I soci della Federconsumatori sono persone fisiche. L'iscrizione alla Federconsumatori avviene presso le sedi territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elestività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da paste del richiedente di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'accoglimento della domanda viene deliberato dall'organo direttivo e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei.

Possono, essere soci, altresi, associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori, condividendone gia indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti.

L'iscrizione da diritto a partecipare alla fase congressuale e ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione. Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto all'elettorato attivo e passivo ed è portatore di un solo voto.

Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell'Associazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

In caso di particolare urgenza, la Presidenza può operare direttamente, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo. Le sanzioni previste per i soci ed i dirigenti sono:

- 11 richiamo
- la sospensione
- la decadenza dagli organi
- la sospensione dal rapporto associativo
- 1'espulsione.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali sono disciplinate dal Regolamento.

La quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale o provinciale, regionale e nazionale. La quota sară trattenuta dalla struttura subprovinciale o provinciale e le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, recesso, esclusione.

L'esclusione sarà operativa solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera.

Art. 8

L'associato può essere escluso quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'organo direttivo delibera al riguardo.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi della Federconsumatori sono:

- Il Congresso Nazionale
- · Il Consiglio Direttivo
- · Il Presidente

- · La Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- · Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

IL CONGRESSO

Il Congresso nazionale è convocato ogni quattro anni dal-Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza un apposito regolamento per lo svolgimento del congresso nazionale e dei congressi territoriali nell'osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti. Il Congresso è costituito dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee regionali e delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo le diverse modalità previste dal regolamento. Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti; stabilisce gli obiettivi di politica dell'Associazione fino al congresso successivo; delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti le modifiche al presente statuto, salvo quanto previsto al successivo art. 11; elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori ed i due supplenti ed i tre componenti del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti.

Il Congresso può essere convocato, a tutti i livelli dell'Associazione, su richiesta di almeno il 25% degli iscritti nei rispettivi livelli.

Art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività della Federconsumatori sull'intero territorio nazionale, attuando gli indirizzi definiti dal Congresso e assumendo iniziative nei confronti di terzi:

Promuove e orienta la negoziazione nazionale sui temi di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite e-spressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento:

Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Presidenza.

Può eleggere un Comitato esecutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci revisori e dei Probiviri, solo nel caso di esaurimento dei rispettivi supplenti, al fine di consentire l'operatività degli organi.

11 Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissipnari o decaduti, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e nel rispetto dei criteri

di rappresentanza definiti nel congresso.

Qualora ricorra una motivata necessità di allargamento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, possono essere effettuate cooptazioni da parte dello stesso Consiglio in un numero massimo complessivo pari al trenta per cento dei suoi componenti.

I componenti subentranti negli organi decadono al termine del

mandato congressuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta, nel periodo del mandato congressuale, convoca l'Assemblea nazionale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione il Presidente dell'Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su

richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

II Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. E', comunque preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione ed alle competenze degli organi tutori.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e finanziarie.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare la conformità degli statuti territoriali allo statuto nazionale.

Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell'Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera le sanzioni previste dal Regolamento nazionale.

Art. 12

- Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione, ad esso compete la convocazione della Presidenza, nonché la presidenza del congresso.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione.
- Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque non oltre dieci anni.
- Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti delibera, in deroga, l'elezione per un ulteriore mandato consecutivo del Presidente e/o della Presidenza, anche per una durata superiore a dieci anni. Ciò al fine di consentire di intraprendere un percorso di rinnovamento che dovrà coinvolgere anche la figura del Presidente.
- Il Presidente indica nell'ambito della Presidenza Nazionale il componente che sarà incaricato di svolgere la funzione di Vicepresidente Vicario dell'Associazione.

Art. 13

LA PRESIDENZA

La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi del Congresso ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

I componenti della Presidenza Nazionale non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e comunque non oltre dieci anni, fatto salvo quanto previsto dal-l'art.12, comma 4.

I componenti delle Presidenze Territoriali non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi; salvo che il Direttivo competente approvi con una maggioranza
qualificata del 75% la proroga di un ulteriore mandato che
comunque non superi 12 (dodici) anni complessivi.

Art. 14

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

- Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell'Associazione e riferisce al Consiglio Direttivo.
- Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Comunque il Collegio dei Sindaci Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

Art. 15

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria. Esso funge da collegio arbitrale che decide in seconda istanza ed în via equitativa sui ricorsi dei soci contro le decisioni di organi statutari territoriali, nonche în prima istanza sui ricorsi contro decisioni degli organi nazionali e surle controversie tra strutture dell'Associazione o tra strutture dell'Associazione e strutture federate. Esso è composto da cre componenti effettivi.

La procedura relativa ai ricorsi al Collegio viene definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TI Collegio dei Probiviri partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 16

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori si avvale:

delle quote sociali:

- dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali:
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;
- di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

TITOLO IV

Art. 17

Il patrimonio della Federconsumatori come individuato nelle strutture di cui all'art. 1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

La Federconsumatori non può distribuire tra i soci, in nessun caso, anche in modo indiretto, avanzi di gestione e patrimonio, durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative della Federconsumátori sono intrasmissibili è non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 18

L'esercízio sociale dell'Associazione va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

TITOLO V SCIOGLIMENTO

Art. 19

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della Federconsumatori può essere deciso soltanto da un congresso straordinario o da una Assemblea congressuale, composta dai delegati eletti all'ultimo congresso nazionale, convocato con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati,

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con i due terzi dei voti rappresentati.

Il patrimonio della Federconsumatori, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analogne o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 62.

Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.

F.to Rosario Trefiletti F.to Lenka NEMCOVA Notaio

Copia conforme al suo originale, debitamente firmatg. Si rilascia a norma di legge per gli usi consentiti.

Roma. Ii } SETTEMBNE 2015

GMMMM (